

Statuto della Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio

(approvato dal consiglio di fondazione con seduta del 20.05.2008)



1. Denominazione:

Sotto la denominazione "Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio", è costituita una fondazione ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

2. Sede:

La fondazione ha la propria sede Mendrisio.

3. Scopo:

La fondazione ha come scopo: la gestione, la promozione e la valorizzazione delle Processioni Storiche di Mendrisio

4. Patrimonio e finanziamento:

I costituenti assegnano alla Fondazione, quale suo capitale iniziale, la somma di CHF 10'000.00 (diecimila)

5. L'amministrazione della fondazione è affidata ad un consiglio di sette membri così composto:

- a. un membro in rappresentanza del Comune di Mendrisio, designato dal suo Municipio.
- b. Sei membri nominati dal Consiglio di Fondazione (cooptazione), attualmente nelle persone dei signori:
 - Giuseppe Poma, Mendrisio
 - Edio Cavadini, Mendrisio
 - Mario Tettamanti, Mendrisio
 - Rodolfo Bernasconi, Mendrisio
 - Nadia Fontana Lupi, Mendrisio
 - Angelo Crivelli, Mendrisio

La durata della carica è di 2 (due) anni ed una rielezione è sempre possibile.

1 di 2

Questa carica decade con la sua scadenza, le dimissioni, la perdita duratura della capacità di discernimento, la condanna penale per delitti e/o crimini, l'esistenza di attestati di carenza beni od atti analoghi od il decesso del membro.

Il Consiglio di Fondazione può inoltre decidere l'esonero del membro a dipendenza del suo libero arbitrio.

6. Il Consiglio di Fondazione:

- a) nomina nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente;
- b) nomina pure un segretario al di fuori del suo gremio;
- c) stabilisce le modalità di rappresentanza verso i terzi;
- d) prende le sue decisioni a semplice maggioranza, ritenuto che vi concorrano almeno tre membri. In caso di parità decide il voto del presidente. Le decisioni possono essere prese anche per scritto, in via di circolazione degli atti; in questo caso è richiesta l'unanimità e queste decisioni dovranno essere iscritte a verbale nella seduta successiva.
- e) amministra la fondazione in conformità dello scopo fissato all'art. 3 e ne impiega la sostanza a suo libero giudizio.
- f) provvede alla diligente tenuta dei libri contabili ed alla conservazione dell'archivio.
- g) allestisce i conti d'esercizio ed i bilanci della fondazione al 30 di giugno di ogni anno.
- h) nomina, ogni anno, un ufficio di revisione per la verifica dei conti e del bilancio della fondazione.
- i) elabora un rapporto annuale per l'autorità di sorveglianza di cui l'art. 84 CCS, la quale, approvando i conti, scarica il Consiglio
- j) costituisce delle commissioni operative, composte da persone esterne al suo gremio, necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo.

7. Disposizioni finali

La fondazione è iscritta al Registro di Commercio del Cantone di suo domicilio.

Per le obbligazioni assunte dalla fondazione garantisce solamente il suo capitale.

La modifica dello statuto può essere intrapresa dall'autorità di vigilanza, previa richiesta del consiglio di fondazione.

Per quanto non previsto nel presente atto fanno stato le norme dell'art. 80 ss. CCS

Mendrisio, 20 maggio 2008 (fc)

Il Presidente:

Giuseppe Poma

Il Vice Presidente:

Rodolfo Bernasconi